

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 1432.

Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Approvazione"** e la conseguente proposta dall'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare l'allegato documento "Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";
- 3) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della regione Umbria;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* e nel sito istituzionale della Regione Umbria;

Il Vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Approvazione.

A seguito di richieste di chiarimenti da parte dei Comuni, nonché di diverse interpretazioni delle leggi da parte di tali enti in merito al caso di "convergenza", all'interno di un procedimento abilitativo per la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabili di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28/2011, di uno o più titoli abilitativi ricompresi nella disciplina di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivo D.P.R. 59/2013, è stato predisposto l'atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al fine di portare alla luce agli enti competenti il quadro normativo ed agevolare l'economicità dell'azione amministrativa.

Il presente atto, quindi, ha l'obiettivo di fornire indicazioni per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 (BUR n. 34 del 5 agosto 2011), recante "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", emanato in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, disciplina le procedure amministrative (all. A), i criteri e le condizioni per l'installazione di ciascuna tipologia di impianti (all. B), le aree non idonee (all. C). Il regolamento regionale ha definito nel rispetto della citata normativa un quadro certo al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio dell'Umbria.

In particolare, con il citato regolamento per quanto qui di interesse sono stati definiti:

— il quadro complessivo delle procedure autorizzative per ogni specifica tipologia di impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili ivi compresi i casi di estensione del regime della procedura abilitativa semplificata (D.Lgs.vo

28/2011, art. 6 comma 9) e i casi di estensione del regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (D.Lgs.vo 28/2011, art. 6 comma 11);

— le disposizioni regionali, ovvero i criteri generali di localizzazione degli impianti al di fuori delle aree non idonee, i criteri generali di progettazione e le condizioni da rispettare per l'installazione degli impianti (d. lgs.vo 28/2011, art. 5 comma 1).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili *sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione*. L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, quindi, è regolata (art. 4, comma 2 D.Lgs. 28/2011), secondo un criterio di proporzionalità:

- a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011;
- c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 28/2011.

Dal 1° dicembre 2015, a seguito della entrata in vigore della L. 56/2014, ed in attuazione della L.R. 10/2015 nonché della D.G.R. n. 1103/2015, l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione, e gli impianti non sottoposti a tale procedura amministrativa, come individuati dal citato regolamento regionale, rimangono di competenza del Comune.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, l'Autorizzazione Unica costituisce il titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso D.Lgs. 387/2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo art. 12, nonché dal regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto la cosiddetta autorizzazione unica ambientale (AUA), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese.

Il regolamento di cui al D.P.R. 59/2013, emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge citato, ha disciplinato l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), provvedimento che sostituisce una serie di titoli abilitativi, così come elencati all'art. 3 comma 1 del decreto stesso.

L'AUA nasce quindi in un'ottica di semplificazione, concretizzandosi essenzialmente nell'accorpamento in un unico atto di diversi titoli autorizzativi.

I procedimenti autorizzatori per l'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, siano essi Autorizzazione Unica o PAS, si caratterizzano per "l'unicità", prevedendo l'accorpamento di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in un unico procedimento amministrativo.

Considerando che il D.P.R. 59/2013 è uno strumento di semplificazione degli adempimenti amministrativi che si concretizza nella sostituzione in un unico atto (l'Autorizzazione Unica Ambientale) di atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, si ritiene che i procedimenti amministrativi semplificati dettati da speciali discipline e che si caratterizzano già per "l'unicità" e l'accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, come il procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, sono esclusi dall'ambito di applicazione del citato il D.P.R. 59/2013.


Conseguentemente, tanto per il procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 che per la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, ove per la realizzazione o l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile si rilevi la necessità, ai sensi delle normative di settore, di uno o più titoli abilitativi di natura ambientale, non si configura l'esigenza di procedimenti accessori ed indipendenti con l'onere di ulteriori istanze formali, ma tutto deve intendersi riconfluito nel medesimo procedimento autorizzatorio, in virtù della sua espressa unicità *ex lege*.

Al fine di chiarire il quadro normativo, agevolare l'economicità dell'azione amministrativa evitando inutili duplicazioni di istruttorie, nonché concorrere alla semplificazione degli adempimenti formali per le imprese, viene quindi proposto l'allegato **atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, parte integrante e sostanziale del presente atto, che specifica ed esplica il quadro normativo ed i procedimenti amministrativi da seguire nel caso di procedimenti che prevedano la necessità di uno o più titoli abilitativi di natura ambientale. Si rimanda a tale documento per l'esplicitazione dei possibili casi che possono manifestarsi.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria

Giunta Regionale

***Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia,
cultura, beni culturali e spettacolo***

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

INTRODUZIONE

Con il Regolamento Regionale 29 Luglio 2011, n.7 (BUR n.34 del 5/08/2011), recante “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, sono state disciplinate le procedure amministrative (all. A), i criteri e le condizioni per l’installazione di ciascuna tipologia di impianti (all. B), le aree non idonee (all. C).

Il citato regolamento è stato emanato in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*).

Ai sensi dell’art.4, comma 1 D. Lgs. 28/2011, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili *sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.*

L’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, quindi, è *regolata (art.4, comma 2 D. Lgs. 28/2011), secondo un criterio di proporzionalità:*

- a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;*
- b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 28/2011;*
- c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 28/2011.*

Dal 1 Dicembre 2015, a seguito della entrata in vigore della L. 56/2014, ed in attuazione della l.r. 10/2015 nonché della D.G.R. n. 1103/2015, **l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione**, e gli impianti non sottoposti a tale procedura amministrativa, come individuati dal citato regolamento regionale, rimangono di competenza del Comune.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dall’art 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, **l’Autorizzazione Unica** costituisce il titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso D.Lgs. 387/2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo art. 12, nonché dal Regolamento Regionale 29 Luglio 2011, n.7 della Regione Umbria .

Il Regolamento Regionale 29 Luglio 2011, n.7 ha definito nel rispetto della citata normativa un quadro certo al fine di assicurare l’equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio dell’Umbria.

In particolare, con il citato regolamento per quanto qui di interesse sono stati definiti:

- il quadro complessivo delle procedure autorizzative per ogni specifica tipologia di impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili ivi compresi i casi di estensione del regime della procedura abilitativa semplificata (d. lgs.vo 28/2011, art.6 comma 9) e i casi di estensione del regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (d. lgs.vo 28/2011, art.6 comma 11);
- le disposizioni regionali, ovvero i criteri generali di localizzazione degli impianti al di fuori delle aree non idonee, i criteri generali di progettazione e le condizioni da rispettare per l’installazione degli impianti (d. lgs.vo 28/2011, art.5 comma 1).

Il presente documento intende chiarire il quadro normativo ed agevolare l'economicità dell'azione amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale.

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI FER

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese.

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un Regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Il Regolamento di cui al D.P.R. 59/2013, emanato ai sensi dell'art.23 del decreto-legge citato, ha disciplinato l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), provvedimento che sostituisce i seguenti titoli abilitativi, così come elencati all'art. 3 comma 1 del Decreto:

- a) *autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- b) *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- c) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- d) *autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- e) *comunicazione o nulla osta sull'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- f) *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*
- g) *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.*

L'AUA nasce quindi in un'ottica di semplificazione, concretizzandosi essenzialmente nell'accorpamento in un unico atto di diversi titoli autorizzativi.

I procedimenti autorizzatori per l'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, siano essi Autorizzazione Unica o PAS, si caratterizzano per "l'unicità", prevedendo l'accorpamento di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in un unico procedimento amministrativo.

Si è affermato difatti in giurisprudenza che *"il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è regolato da una speciale disciplina legislativa"*; infatti, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, finalizzate a disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, *"è intervenuto con una disciplina procedimentale ad hoc"* (Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2012, n. 3039 e 1 agosto 2012, n. 4400; Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2015 n. 745).

Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che *"il decreto legislativo n. 28 del 2011 reca norme di attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per*

la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo tra l'altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13). L'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva europea sopra menzionata, disciplina una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere la soglia di applicazione della procedura semplificata [...] La disposizione statale, dunque, - recependo tanto il generale orientamento di favore della direttiva europea verso la produzione di energia da fonti rinnovabili (sentenza n. 124 del 2010), quanto, più specificamente, per gli aspetti procedurali rilevanti ai fini della presente decisione, l'obiettivo di estendere al massimo il ricorso a procedure leggere, che incentivino l'insorgere di impianti anche di piccole dimensioni – ha introdotto una procedura semplificata”.

Considerando che il d.p.r. 59/2013 è uno strumento di semplificazione degli adempimenti amministrativi che si concretizza nella sostituzione in un unico atto (l'autorizzazione unica ambientale) degli indicati atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, si ritiene debbano essere esclusi dal suo ambito di applicazione anche i procedimenti amministrativi semplificati dettati da speciali discipline e che si caratterizzano già per "l'unicità" e l'accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, come il procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011.

Ciò in quanto, seppure il d.p.r. 59/2013 non escluda esplicitamente il procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 dal suo ambito di applicazione, deve rilevarsi soprattutto che:

- l'autorizzazione unica ambientale “sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3” (art. 2, comma 1, lett. a del d.p.r. 59/2013), e non altri e diversi procedimenti speciali quali quelli sopra indicati in materia di fonti rinnovabili;
- tra le norme di abrogazione “regolatrici dei relativi procedimenti”, che in base al d.l. 5/2012 dovevano essere indicate dal regolamento, il d.p.r. 59/2013 non menziona anche le norme regolatrici dell'autorizzazione unica e della PAS sopra citate;
- se si consentisse di applicare contemporaneamente per un impianto sia le norme di cui al d.p.r. 59/2013 che quelle di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 o all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, verrebbe vanificato lo scopo di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
- in attuazione di direttive comunitarie, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili “sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate” (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28/2011).

PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI FER CHE CONTEMPLANO ANCHE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Nel precedente paragrafo si è stabilito che sono esclusi dall'ambito di applicazione della AUA il procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011.

Ora risulta necessario individuare le procedure amministrative da seguire nel caso in cui in un procedimento autorizzatorio per impianti FER converga anche un procedimento autorizzatorio ambientale, quali, ad esempio, l'autorizzazione agli scarichi idrici (capo II titolo IV sezione II Parte terza D. Lgs. 152/2006), ovvero l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) o ancora la comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico (articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

Anzitutto, per il procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, ove per la realizzazione o l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile si rilevi la necessità, ai sensi delle normative di settore, di uno o più titoli abilitativi di natura ambientale, non si configura l'esigenza di

procedimenti accessori ed indipendenti con l'onere di ulteriori istanze formali, ma tutto deve intendersi riconfluito nel medesimo procedimento autorizzatorio, in virtù della sua espressa unicità *ex lege*.

Ai sensi del punto 13.2 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010 n. 47987, parte III), relativamente al menzionato procedimento unico, viene infatti sancito che *l'istanza è () corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico ()*.

Anche nel caso della **PAS**, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del D. Lgs. 28/2011 (concordemente al DM 10 settembre 2010 - Linee guida nazionali) : *qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. () Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti () sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14 -ter , comma 6-bis , o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater , comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Conseguentemente, nella procedura di PAS si configurano 2 differenti fattispecie.

Nel **primo caso**, il richiedente si premura di ottenere, a monte della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del citato art.6, tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'impianto, comprensivi, ove necessario, anche di quelli di natura ambientale.

La norma quindi lascia al proponente la facoltà di presentare singole istanze di autorizzazione di natura ambientale, oltre alle altre istanze di autorizzazione, nulla osta o pareri comunque denominati, necessari all'attività di costruzione e di esercizio degli impianti, ed ottenere le relative autorizzazioni prima della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del citato art.6.

In tal caso il Comune verifica la rispondenza della documentazione ai dettami del comma 2 dell'art.6 del D.Lgs. 28/2011 e, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

Nel **secondo caso**, di converso, ove siano necessari atti di assenso non allegati all'istanza, sarà cura del Comune provvedere alla loro acquisizione d'ufficio, senza necessità di richiesta agli enti competenti da parte del richiedente. Tale acquisizione d'ufficio può avvenire secondo due diverse modalità: o attraverso l'acquisizione d'ufficio dell'autorizzazione, trasmettendo all'Ente competente *gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore* (già allegati alla primigenia istanza ai sensi dell'art.6, comma 2 del D. Lgs. 28/2011) ed acquisendo successivamente l'autorizzazione, il nulla osta o l'atto di assenso comunque denominato all'uopo predisposto da quest'ultimo, oppure attraverso l'istituto della Conferenza di servizi ai sensi degli artt.14 e seguenti della l. 241/1990 e s.m. e i.

In tal caso, il Comune indirà la Conferenza, fornendo a tutti i convocati il progetto e gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore.

Per la Regione, ai sensi della l.r.8/2011 e della D.G.R. n. 1661/2012 così come modificata dalla D.G.R. n. 423/2013, il Servizio competente sull'opera, che trattandosi di impianti per la produzione di energia da FER è individuato nel Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, convoca una Conferenza di Servizi Interna al fine di determinare la propria posizione unitaria.

In tale Conferenza interna vengono pertanto acquisite le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che confluiscono nel procedimento autorizzatorio. Tali autorizzazioni vengono quindi trasmesse al Comune in forma congiunta.

A conclusione del procedimento comunale, incardinato all'esito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, il conseguente provvedimento amministrativo del Comune darà quindi conto dell'acquisizione degli atti di assenso rilasciati dagli enti competenti ovvero acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi appositamente convocata, senza necessità alcuna di far richiedere al richiedente l'avvio di ulteriori procedimenti autorizzatori indipendenti.